

Sommario

- **Tutela dei lavoratori e dei cittadini inabili (previdenza e assistenza)**
- **Pensioni ai superstiti**
- **Assegno e pensione sociale**

L'ATTUALE SISTEMA PREVIDENZIALE / ASSISTENZIALE (tutela dei lavoratori e dei cittadini inabili)

L'applicazione del dettato costituzionale dell'art. 38, nella parte in cui stabilisce che debbano essere assicurati ai cittadini e ai lavoratori inabili mezzi necessari alle esigenze della vita, è demandata ancora oggi ad una molteplicità di norme attuative le cui peculiarità lasciano sopravvivere difformità di trattamento tra categorie diverse di lavoratori e in alcuni casi, duplicazioni di tutela, previdenziale e assistenziale.

Di fatto, i principi programmatici di armonizzazione e razionalizzazione stabiliti dall'art. 3 comma 3 della legge 335 /1995, non hanno ancora trovato la prevista attuazione.

Di seguito si analizzerà, nelle sue linee fondamentali, l'attuale assetto dei due sistemi, previdenziale e assistenziale,

sottolineandone i principali aspetti di disomogeneità sotto il profilo dei requisiti di accesso e delle modalità accertative, nonché gli ambiti di sovrapposizione delle rispettive tutele.

IL SISTEMA PREVIDENZIALE

Il sistema previdenziale di tutela dei lavoratori inabili, tralasciando gli infortuni e le malattie professionali affidati all'INAIL, è attualmente articolato in due grandi ambiti: l'uno per i lavoratori del settore privato e l'altro per i lavoratori del pubblico impiego.

IL SETTORE PRIVATO

Il settore privato, fatta eccezione per le casse autonome delle diverse categorie di professionisti, è interamente affidato alla gestione dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

In tale ambito la tutela dell'invalidità/inabilità è regolamentata, pressoché per la totalità dei lavoratori, da un'unica fonte normativa, la legge 222 del 12 giugno 1984. Fanno eccezione alcuni fondi speciali gestiti da INPS, come quello del clero e del personale di volo, per i quali la peculiarità e la rilevanza sociale delle mansioni suggeriscono una valutazione in termini di idoneità specifica, e le già citate casse autonome dei professionisti che, pur con numerosi

distinguo, fanno anch'esse riferimento alla capacità all'esercizio della specifica professione.

L'INPS, peraltro, estende la propria tutela, sempre attraverso la normativa generale di cui alla legge 222, anche a lavoratori di Enti Pubblici non economici, quali i dipendenti dell'Istituto stesso, dell'INPDAP e dell'INAIL.

Legge 222, 12 giugno 1984

Aderendo alle raccomandazioni formulate in tal senso a tutti i Paesi membri dalla Comunità Europea, la legge 222 ("*Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile*") ha riformato il precedente assetto introducendo 3 livelli progressivi di tutela (l'assegno di invalidità, la pensione di inabilità e l'assegno per l'assistenza personale e continuativa).

Nella definizioni di invalidità il precedente riferimento alla capacità di guadagno è stato sostituito dalla capacità di lavoro.

La legge introduce altresì la previsione di prestazioni privilegiate a titolo di invalidità, inabilità e reversibilità in caso, rispettivamente, di infermità o morte connesse a finalità di servizio.

La 222, infine, sancisce il diritto/dovere da parte dell'Istituto all'azione surrogatoria in caso di menomazione invalidante ascrivibile a responsabilità di terzi.

1) Assegno ordinario di invalidità

In base all'art 1 " Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno..., l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo".

Spetta ai lavoratori dipendenti ed autonomi che sono titolari di un conto assicurativo INPS.

Il diritto è subordinato ad almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione ed assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione ed assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e sussiste *"..anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti .. preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità"*.

L'assegno ordinario di invalidità, calcolato sulla base della contribuzione versata, non è reversibile, è concesso per un periodo di tre anni ed è confermabile altre due volte per ulteriori tre anni, su domanda presentata dall'interessato nei sei mesi che precedono la data di scadenza ed accertando il solo requisito sanitario divenendo definitivo dopo tre riconoscimenti consecutivi.

Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia si trasforma, in presenza dei relativi requisiti, in pensione di vecchiaia, risultando a tal fine i periodi di godimento utili ai fini del diritto ma non della misura.

L'assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, come evidenzia la tabella seguente:

AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.	25 % dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.	50 % dell'importo dell'assegno

Di seguito, si riporta la tabella che indica per l'anno 2011 il numero e l'importo medio mensile erogati:

	Assegno di invalidità		
	Numero Pensioni	Importo medio mensile	Importo Annuo
Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti (comprese le gestioni a contabilità separata)	259.009	641,97	2.161.588.100
Pensioni ai lavoratori Autonomi	114.801	562,81	839.944.961
Fondi sostitutivi	9	694,76	81.287
Fondi integrativi	.	.	.
Gestione separata lavoratori parasubordinati	1.031	183,84	2464008
Altre gestioni e assicurazioni facoltative	.	.	.
	374.050	516,07	3.001.078.355

2) Pensione ordinaria di inabilità

In base all'art 2 della l. 222 " si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione ... l'assicurato o il titolare di

assegno di invalidità...il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

Come per l'assegno è richiesta una contribuzione complessiva non inferiore a 5 anni di cui almeno 3 negli ultimi 5.

La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione, con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La pensione è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione stessa e la data di compimento dell'età pensionabile.

In ogni caso, non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore a 40 anni; ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

La pensione di inabilità liquidata a decorrere dall'1.9.1995 non è cumulabile con la rendita Inail concessa per lo stesso evento; qualora l'importo della pensione sia superiore alla rendita stessa viene pagata solo l'eventuale eccedenza.

Le pensioni di inabilità concesse con decorrenza anteriore all'1.9.1995 ai titolari di rendita Inail riconosciuta per lo stesso

evento, vengono lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono corrisposti gli aumenti annuali previsti dalla legge, fino al riassorbimento della rendita. In caso di revoca della pensione di inabilità per recupero parziale della capacità lavorativa che comporti la liquidazione di un assegno ordinario di invalidità, per l'intero periodo di godimento della pensione di inabilità è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa utile per il diritto e per la misura. Di seguito si riporta il numero delle pensioni erogate nel 2011 con il rispettivo importo medio:

	Pensione di Inabilità		
	Numero Pensioni	Importo medio mensile	Importo Annuo
Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti (comprese le gestioni a contabilità separata)	60.560	1.036,16	815.748.045
Pensioni ai lavoratori Autonomi	23.118	752,12	226.037.632
Fondi sostitutivi	12	2.894,74	451.579
Fondi integrativi	.	.	.
Gestione separata lavoratori parasubordinati	161	480,8	1.006.314
Altre gestioni e assicurazioni facoltative	.	.	.

3) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

L'art 5 della legge in esame stabilisce che " ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado

di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, spetta... un assegno mensile, non reversibile, nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Tale assegno non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione, non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a titolo di assistenza personale continuativa, è ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

4) Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti per causa di servizio (art. 6 L. 222)

Tali prestazioni spettano all'iscritto, o ai suoi eredi, anche in carenza del requisito contributivo allorché l'invalidità, l'inabilità o la morte risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio, sempre che dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Revisioni (art. 9)

Tutte le prestazioni previste sono suscettibili ad iniziativa dell'Istituto, di accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità.

La revisione avrà luogo in tutti i casi quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità ordinaria o privilegiata si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'art. 8 del DI 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria.

Surroga

L'art. 14 della legge 222 stabilisce che l'INPS è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

Ricorsi e contenzioso

Avverso l'esito dell'istanza, è ammesso il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale preso l'INPS, con accertamento medico legale esperito in collegiale da un medico dell'Istituto e da un medico di fiducia dell'assicurato (ovvero il medico di Patronato in caso di patrocinio). Il giudizio medico legale conclusivo compete esclusivamente al medico INPS.

Competente alle controversie giudiziarie è il Giudice del Lavoro.

IL SISTEMA ASSISTENZIALE

1) Benefici economici a titolo di invalidità

Attualmente l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale svolge un ruolo centrale anche in ambito assistenziale: gestisce infatti l'intero processo amministrativo (ricezione e istruzione delle domande, concessione ed erogazione dei benefici), partecipa all'accertamento sanitario presso le commissioni ASL con un proprio medico, membro effettivo, esprime il giudizio definitivo attraverso i propri Centri Medico Legali e la Commissione Medica Superiore.

Destinatari della tutela sono i cittadini italiani o di altri paesi dell'Unione Europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

I benefici assistenziali sono incompatibili con le analoghe prestazioni erogate per cause di guerra, di lavoro, di servizio.

I benefici per cecità e sordità sono incompatibili, per le medesime patologie, con quelli a titolo di invalidità civile.

INVALIDITA' CIVILE

1) Assegno mensile (legge 118/1971)

Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una

riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 260,27. Tale assegno è compatibile con un reddito personale annuo nel limite massimo di euro 4.470,70.

2) Pensione di inabilità (leggi 118/1971 e 509/1988)

Agli invalidi civili tra i 18 e i 65 anni di età, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa una pensione mensile pari a euro 260,27 compatibile con un reddito annuo personale fino al limite massimo di 15.305,79 euro.

3) Indennità di accompagnamento (leggi 18/1980 e 508/1988)

Agli invalidi civili tra i 18 e i 65 anni riconosciuti totalmente inabili, nonché ai minori e agli ultrasessantacinquenni riconosciuti invalidi per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione. Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili ricoverati in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato o di Ente pubblico.

L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

La misura mensile è attualmente di euro 487,39 , non è previsto alcun limite reddituale.

4) Indennità di frequenza (legge 289 /1990)

L'indennità di frequenza è concessa all'infradiciottenne riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età" o " minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore", per tutta la durata di frequenza presso centri di riabilitazione, centri di formazione professionale, centri occupazionali o scuole di ogni grado e ordine. La Sentenza della Corte Costituzionale 20-22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 della L. 289 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido. L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

L'indennità mensile di frequenza pari ad euro 260,27 è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con un reddito annuo personale superiore ad euro 4.470,70.

CECITA' CIVILE

1) Pensione e indennità speciale per cecità parziale (leggi 66/1962, 382/1970, 508/1988 e 138/2001)

Si definiscono ciechi parziali coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore o un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento. La pensione è corrisposta nella misura mensile di euro 260,27 ed è compatibile con un reddito annuo personale non superiore ad euro 15.305,79.

L'indennità speciale, nella misura di euro 189,63 mensili, viene erogata al solo titolo della minorazione essendo indipendente dal reddito personale dell'interessato ma è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.

2) Pensione e indennità di accompagnamento per cecità assoluta (leggi 66/1962, 382/1970, 508/1988 e 138/2001)

Si definiscono ciechi assoluti coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi o che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, o coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

La pensione è corrisposta nella misura mensile di euro 281,46 ridotta ad euro 260,27 in caso di ricovero anche parzialmente a carico dello Stato; è compatibile con un reddito annuo personale non superiore ad euro 15.305,79. L'indennità di accompagnamento

è pari ad euro 807,34 mensili ed è corrisposta senza alcun limite reddituale.

SORDITA'

1) Pensione e Indennità di comunicazione (leggi 381/1970, 508/1988 e 65/2006)

In base alla normativa vigente si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

La pensione è concessa al cittadino di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciuto sordo in base alla citata normativa. E' erogata nella misura di euro 260,27 mensili ed è compatibile con un reddito annuo personale non superiore ad euro 15.305,79; è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

L'indennità di comunicazione è concessa senza limiti di età e di reddito nella misura mensile di euro 243,10.

Ricorsi e Contenzioso

In ambito assistenziale non è previsto il ricorso amministrativo.

Il contenzioso giudiziario è di competenza del Giudice del Lavoro.

Come per l'ambito previdenziale INPS, con decorrenza 1° gennaio 2012 andrà in vigore anche in materia assistenziale il disposto dell'art. 445 bis del C.C. (cfr. pagg. 7 e 8)


La spesa per l'invalidità civile (assistenziale).

RAFFRONTO STOCK 2008 - 2010 Prestazioni vigenti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre


Anno	Prestazioni	Soggetti	Spesa per pensioni e assegni di invalidità civile	Spesa per indennità	Spesa complessiva
2008	2.686.058	2.640.033	3.228.243.108	11.723.947.683	14.952.190.791
2009	2.826.398	2.774.173	3.335.819.517	12.476.503.377	15.812.322.894
2010	2.862.509	2.809.410	3.337.446.934	12.772.334.934	16.109.781.868

Al netto dei Pignoramenti e Pagamenti vari relativi all'Invalidità civile

Prestazioni vigenti nel periodo 1 gennaio - 20 novembre (importi spese x 1.000)



Scostamento con anno precedente - differenze assolute - (importi spese x 1.000)



ASSISTENZA/ Pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti è il trattamento pensionistico che spetta al coniuge, coniuge separato, al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, ai figli (minori, studenti, inabili) ed ai nipoti minori. In mancanza di costoro, ai genitori ultrasessantacinquenni non titolari di pensione diretta e in mancanza anche di questi ultimi, ai fratelli e le sorelle inabili non titolari di pensione diretta.

Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, il comma 5 dell'articolo 18 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha stabilito una riduzione dell'aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, rispetto alla disciplina generale, *"nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni"*.

La riduzione è stata stabilita nella misura pari al 10 per cento *"in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci"*: nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità di cui all'art.1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.

La legge 27 luglio 2011, n. 125, inoltre, ha disposto, a decorrere dal 19 agosto 2011, l'esclusione dal diritto alla pensione di

reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum dei familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio dell'iscritto o del pensionato.

La pensione ai superstiti assume il nome di pensione di reversibilità se il deceduto era titolare di una pensione diretta, (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione.

I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l'assegno reversibile e il diritto alla pensione per i familiari superstiti scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisiti contributivi richiesti per la pensione indiretta, includendo nel computo dell'anzianità contributiva anche il periodo di godimento di detto assegno.

Assume invece, il nome di pensione indiretta nel caso in cui il deceduto, non titolare di pensione, fosse assicurato. Ai superstiti di assicurato la pensione spetta a condizione che il lavoratore, alla data della morte, potesse far valere:

- almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione;
- ovvero cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte.

Nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ultrasessantacinquenni e/o ai fratelli e sorelle inabili nei loro confronti operano le disposizioni dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto nuovi criteri in materia di cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario. In particolare, in base a tale disposto legislativo, il

limite di cumulabilità opera per le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi mentre per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995 con riassorbimento su futuri miglioramenti. In tali situazioni la pensione ai superstiti viene ridotta del 25%, del 40% e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneficiario

I limiti di cumulabilità previsti dalla legge 335/1995 non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.

ALIQUOTE DI REVERSIBILITÀ

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto;
- 15% a ciascun genitore, fratello e sorella.

In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

Se c'è un solo figlio superstite l'aliquota è elevata al 70%.

SUPERSTITI		
Anno	Numero	Importo annuale (mln di €)
2009	3.897.924	26.988
2010	3.905.139	27.649

Benefici economici a titolo di prestazione assistenziale

1) ASSEGNO SOCIALE

E' una prestazione di carattere assistenziale, istituita con la legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3 comma 6 che spetta a soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano stabilmente residenti in Italia e che si trovino in condizioni economiche disagiate. Il diritto all'assegno sociale prescinde dal pagamento dei contributi previdenziali.

E' concesso ai cittadini italiani, ai cittadini dell'unione europea con iscrizione all'anagrafe di un comune italiano, all'anagrafe comunale, cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rifugiati politici e apolidi titolari dei rispettivi titoli di soggiorno rilasciati dalle competenti autorità, sprovvisti di reddito, ovvero che possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.

anno	Importo mensile (Euro)		Limiti di reddito	
	mensile	annuo	Personale (nucleo familiare costituito da una sola persona)	Cumulato (nucleo familiare costituito dal richiedente e dal coniuge)
2010	€ 411,53	€ 5.349,89	Da zero fino al limite massimo di € 5.349,89	Da zero fino al limite massimo di € 10.699,78
2011	€ 418,12	€ 5.435,56	Da zero fino al limite massimo di € 5.435,56	Da zero fino al limite massimo di € 10.871,12

L'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.

L'assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.

Coloro che percepiscono l'assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali.

Se l'avente diritto possiede redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo del limite massimo, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo (euro 10.635,30), se coniugato, ivi imputando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.

Il reddito da considerare per la concessione dell'assegno, è costituito dall'ammontare dei redditi personali ovvero coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni su trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Agli effetti del conferimento dell'assegno, non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

CASI PARTICOLARI

Qualora l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici, l'assegno sociale è ridotto sino ad un massimo del 50%.

Agli invalidi civili che hanno compiuto i 65 anni di età spetta l'assegno sociale sostitutivo del trattamento di invalidità civile in godimento.

2) PENSIONE SOCIALE

La pensione sociale, istituita dall' art. 26 della l. 153/1969, è una prestazione a carattere assistenziale, che doveva rispondere all'esigenza di dare concreta attuazione ai principi costituzionali che fanno obbligo allo Stato di intervenire a protezione dei cittadini sprovvisti dei mezzi per vivere (1° comma dell'art. 38 della Costituzione).

E' quindi un sussidio che la Stato paga agli indigenti tramite l'Inps.

E' una prestazione strettamente assistenziale, per la cui concessione non erano richiesti requisiti di assicurazione e contribuzione. E' corrisposta a coloro che hanno presentato domanda e hanno maturato i requisiti entro il 31.12.1995.

Coloro che hanno maturato i requisiti o hanno presentato domanda dal 1.1.1996 in poi hanno diritto all'assegno sociale.

La pensione sociale è concessa ai cittadini italiani di 65 anni di età, residenti abitualmente ed effettivamente in Italia, sprovvisti di reddito, ovvero in possesso di redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge e, comunque, non aventi titolo a rendite o prestazioni economiche erogate con carattere di continuità a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.

Avevano inoltre diritto alla pensione sociale alle stesse condizioni di età e di reddito i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia, i cittadini di stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, i rifugiati politici e gli apolidi.

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO			
anno	Importo mensile	Personale (nucleo familiare costituito da una sola persona)	Cumulato (nucleo familiare costituito dal richiedente e dal coniuge)
2010	€ 339,15	Da zero fino al limite massimo di € 4.408,95	Fino a € 10.782,69 importo intero da € 10.782,69 a € 15.191,64 importo parziale
2011	€ 344,58	Da zero fino al limite massimo di € 4.479,54	fino a € 10.955,22 importo intero da € 10.955,22 a € 15.434,76 importo parziale

Pensioni ed Assegni sociali			
	Numero Pensioni	Importo medio mensile	TOT ANNUALE
2009	819.178	364,32	3.879.758.076
2010	831.229	373,98	4.041.219.278

RIEPILOGO GENERALE

SPEA COMPLESSIVA (mln di €)					
ANNO	REVERSIBILITÀ	INVALIDITÀ CIVILE	INVALIDITÀ ORDINARIA	AS/PS	TOTALE
2009	26.988	15.812	12.432	3.879	59.111
2010	27.650	16.109	11.794	4.041	59.594